

Scuola. Il Tribunale di Napoli stabilisce la conversione del contratto a termine del supplente Precari, prima stabilizzazione dopo la sentenza Ue

Nicola Da Settimo

■ Prime pronunce di **stabilizzazione** di precari della scuola con più di 36 mesi di servizio dopo la sentenza della Corte Ue. È stato il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, proprio quello che aveva causato il giudizio della Corte Ue (sentenza Mascolo), che ha ripreso in esame le cause, traendone le necessarie conseguenze con tre sentenze di analogo tenore (n. 528, 529 e 530 del 2015).

Il giudice parte dall'esame del quadro normativo. Secondo tale ricostruzione, a 14 anni dalla scadenza dei termini per la trasposizione della direttiva 1999/70/CE, resta indeterminato e confuso il piano della effettività delle conseguenze sanzionatorie e la efficacia dissuasiva dell'articolo 36 del Dlgs 165/01: la norma che prevede nei confronti della Pa esclusivamente sanzioni di carattere risarcitorio, ma esclude la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Passando alla pronuncia della Corte europea, si sottolinea che se pure la Cgue ha ritenuto in contrasto con il diritto eurounitario solo l'assunzione di lavoratori a termine su posti vacanti e disponibili, in assenza di concorso pubblico da espletarsi entro termini certi, il diritto interno non consente di differenziare le conseguenze sanzionatorie per le assunzioni su posti vacanti ma non disponibili. L'interpretazione conforme del diritto interno impone di interpretare conformemente disposizioni che si applicano alle assunzioni su posti vacanti e disponibili, ma la medesima interpretazione, visto l'identico dato testuale, deve valere anche per precari assunti su posti vacanti ma non disponibili, cioè con contratti fino al 30 giugno.

In definitiva, per la sentenza Mascolo solo il risarcimento del danno (effettivo, energetico e dissuasivo ma

impossibile per disposizione interna e comunque insostenibile finanziariamente) o la costituzione del rapporto di lavoro sono misure ostative. La Corte chiede alle autorità interne, i giudici, di cercare senza incertezze una soluzione alla questione del precariato, compatibile col diritto europeo. Le statuizioni delle cause Papalia e Mascolo della Cgue portano a concludere che si deve costituire il rapporto di lavoro ex articolo 5, comma 4-bis, del Dlgs 368/01, secondo cui «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato». Altrimenti, secondo la sentenza partenopea, il settore pubblico violerebbe il diritto eurounitario, in assenza di valida misura ostativa all'illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro a termine con la Pa, non costituendo idonea misura ostativa il mero risarcimento del danno. La sentenza cerca di dimostrare anche che la stabilizzazione costa all'Erario molto meno dei risarcimenti ottenibili dai precari (quantificati, come minimo in 440.769.000 annui). Infatti, il costo reale della stabilizzazione sarebbe di poco più di 1.100 euro l'anno moltiplicato per i 125.934 precari indicati dalla Consulta nell'ordinanza 207/13. Per un totale dunque di 138.527.400 euro l'anno. Dati che non sembrano in linea con la spesa di un miliardo preventivata dal governo per stabilizzare i precari nel 2015, relativa ai soli 4 mesi da settembre a dicembre 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

